



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

PUNTO 36 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/06/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 815 / DGR del 06/06/2017

OGGETTO:

Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 (Rep. Atti n. 18/CSR del 9.2.2017).

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

| | | |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Presidente | Luca Zaia | Assente |
| Vicepresidente | Gianluca Forcolin | Presente |
| Assessori | Luca Coletto | Presente |
| | Giuseppe Pan | Presente |
| | Roberto Marcato | Assente |
| | Gianpaolo E. Bottacin | Presente |
| | Manuela Lanzarin | Assente |
| | Elena Donazzan | Presente |
| | Federico Caner | Presente |
| | Elisa De Berti | Presente |
| | Cristiano Corazzari | Presente |
| | Segretario verbalizzante | Mario Caramel |

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA COLETTO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 (Rep. Atti n. 18/CSR del 9.2.2017).

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento viene recepito il rinnovo dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali, da parte delle strutture regionali accreditate, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per il triennio 2016-2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 4 della Legge 24 ottobre 2000 n. 323, di riordino del settore termale, prevede, al comma 4, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Conferenza Stato-Regioni, in data 9 febbraio 2017, con atto Rep. Atti n. 18/CSR, ha espresso l'Intesa ai fini del recepimento dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018. In tale accordo, che costituisce l'**Allegato A** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, le Regioni e Province autonome convengono di procedere al rinnovo per il triennio 2016-2018 della parte economica del precedente accordo per l'erogazione delle prestazioni termali, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016).

L'accordo nazionale per il triennio 2016-2018 prevede l'incremento del 3% sulle tariffe 2015 per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in modo uniforme e fisso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le nuove tariffe riportate nelle tabelle 1A e 1B di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, precisando che l'incremento tariffario non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali.

In particolare, la tabella 1A "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2015, dell'incremento concordato per il triennio 2016-2018, da applicare alle aziende termali che sostengono la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST), mentre la tabella 1B "senza adesione" prevede la decurtazione del 2% delle tariffe base così come definite nella tabella 1A, da applicare alle aziende termali che non sostengono la Fondazione predetta.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale relativi agli anni 2016- 2018, gli stessi verranno valorizzati secondo le tariffe vigenti al 1.1.2016.

Il tetto di spesa regionale complessivo per l'anno 2015, come determinato con D.G.R. n. 438 del 4 aprile 2014, viene quindi incrementato, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 del valore di cui all'allegato 4 dell'Accordo nazionale 2016-2018, pari ad euro 162.179, pertanto il valore aggiornato del tetto di spesa regionale complessivo lordo è di euro 23.940.316 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, come da **Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riporta la ripartizione del nuovo tetto lordo regionale tra le strutture termali accreditate del Veneto per l'anno 2017, determinato in proporzione all'erogato lordo per l'anno 2016 per ciascuna struttura accreditata. Tale ripartizione, che ha determinato una maggiore coerenza tra budget assegnato per struttura e capacità di erogazione rilevata nell'anno 2016, ha comunque comportato per ogni stabilimento termale accreditato un incremento sull'erogato lordo 2016 pari al 5,6%.

La ripartizione così calcolata ha determinato una riserva pari ad € 220.741 sul tetto annuale. Tale importo sarà sommato alle eventuali economie di budget e destinato a remunerare parzialmente o in toto le prestazioni erogate oltre il budget assegnato, come in seguito specificato.

Con decreto del Direttore di Area Sanità e Sociale saranno rideterminati i budget per l'anno 2018. La rideterminazione sarà calcolata sul consuntivo 2017 per ciascuna struttura termale, anche al fine di consentire le eventuali integrazioni di nuovi accreditamenti, sempre nei limiti del tetto lordo complessivo regionale di cui all'Allegato B, tenendo conto anche dell'eventuale avanzo del precedente anno.

Ogni struttura accreditata potrà fatturare prestazioni esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno di competenza. Per gli anni 2017 e 2018, nel caso di totale utilizzo del budget lordo assegnato, l'eventuale attività in supero al budget potrà essere ristorata attraverso la riscossione del ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta alcuna altra remunerazione, oltre al ticket riscosso. L'eventuale economia sul tetto regionale rilevata a consuntivo sarà ripartita tra le strutture interessate proporzionalmente all'attività in esubero ed al netto del ticket, con Decreto del Direttore di Area Sanità e Sociale.

Attualmente la legge regionale n. 19/2016 ha introdotto la ridefinizione degli ambiti territoriali delle Aziende ULSS, pertanto le funzioni di coordinamento stabilite con DGR. 1752/2014 rimangono in capo all'Azienda ULSS n. 6 Euganea a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre per l'anno 2018 tale funzione sarà totalmente in capo all'Azienda Zero.

L'Azienda ULSS n. 6 Euganea provvederà, entro la fine del mese di marzo del 2018, ad inviare all'Azienda Zero i dati consuntivi del 2017 per la ripartizione delle risorse disponibili come definite nei capoversi precedenti, nei limiti delle economie di budget rilevate ed entro il tetto regionale annuale.

A tal fine le prestazioni erogate oltre il budget lordo assegnato devono essere comunicate dalla struttura termale all'ULSS competente separatamente rispetto all'attività a carico del SSR, e saranno oggetto di contabilizzazione nel flusso regionale ed extraregionale esclusivamente le prestazioni oltre budget remunerate per intero, fino al pieno utilizzo della somma da ripartire.

Gli stabilimenti termali sono tenuti alla chiusura contabile dell'attività annuale nei termini temporali utili per l'invio dei flussi di attività e di mobilità.

Le somme riconosciute a copertura delle prestazioni erogate oltre il budget non costituiscono incremento di budget per l'anno successivo.

Il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ha provveduto ad aggiornare le patologie, le prestazioni e le modalità di erogazione dell'assistenza termale a carico del Servizio sanitario nazionale secondo l'allegato 9 allo stesso Decreto, che sostituisce pertanto l'allegato 3 dell'Accordo 2016-2018 e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato D.

Le strutture termali accreditate del Veneto si impegnano ad adeguare le proprie modalità di ricezione e gestione della ricetta dematerializzata entro il 31 dicembre 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 24 ottobre 2000, n. 323;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

VISTA la D.G.R. 1752 del 3 ottobre 2013;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 4 aprile 2014;

VISTO il Decreto n. 9 del 14 maggio 2015;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di recepire l'intesa sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinando il nuovo tetto regionale annuale per gli anni 2016, 2017 e 2018 come da **Allegato B** al presente provvedimento;
3. di dare atto che le tariffe di cui alle tabelle 1A e 1B dell'**Allegato A** sono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica, e trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, per tutte le prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
4. di precisare che per i cicli di cura iniziati prima del 1° gennaio 2016 e terminati successivamente si applicano le tariffe vigenti al momento dell'inizio del ciclo di cura;
5. di precisare che, ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale e regionale, gli addebiti per gli anni 2016-2018 verranno valorizzati secondo le tariffe vigenti al 1.1.2016;
6. di stabilire che gli importi di cui all'**Allegato C**, che forma parte integrante del presente provvedimento, costituiscono tetto lordo complessivo annuale per ciascuna struttura termale accreditata della Regione Veneto per l'anno 2017;
7. di precisare che le patologie, le prestazioni e le modalità di erogazione dell'assistenza termale a carico del Servizio sanitario nazionale sono definite dall'allegato 9 al DPCM 12 gennaio 2017 che costituisce l'**Allegato D** al presente provvedimento;
8. di precisare che ogni struttura termale accreditata potrà fatturare prestazioni esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno 2017;
9. di stabilire, per gli anni 2017 e 2018, la possibilità per ciascun stabilimento termale accreditato, nel caso di totale utilizzo del budget lordo assegnato nell'anno, di scegliere se accettare o meno ulteriori richieste SSR e riscuotere il relativo ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta alcuna remunerazione, oltre al ticket riscosso, qualora a consuntivo e nei limiti del tetto regionale annuale

non risultassero disponibilità economiche derivanti da economie di budget di altre strutture accreditate;

10. di delegare il Direttore dell'Area Sanità e Sociale a provvedere con proprio decreto alla ripartizione dei budget 2018 nel limite del fondo regionale.
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.




IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Direzione Programmazione Sanitaria
Il Direttore
Dr. Claudio Pileri

A large, stylized handwritten signature in black ink.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 - 2018.

Rep. Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 9 febbraio 2017:

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che la Conferenza Stato - Regioni, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato - Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO l'articolo 32, comma 16 della legge n. 449 del 1997 che dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedono al funzionamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994 e dell'articolo 1, comma 144 della legge n. 662 del 1996;


VISTO l'articolo 1, commi 830 e 836, della legge n. 296 del 2006 che stabiliscono rispettivamente per la Regione Siciliana un concorso al finanziamento del SSN nella misura del 49,11 per cento e per la Regione Sardegna, dall'anno 2007, il funzionamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l'articolo 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009 che ha disposto, a decorrere dal 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 386 del 1989 (esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano da finanziamenti recati da leggi speciali);

VISTA la nota del 2 febbraio 2017 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di trasmissione dell'Accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti in pari data;

AP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

RILEVATO che, ai fini istruttori, con lettera in data 3 febbraio 2017, l'anzidetto Accordo è stato inviato al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO, nel corso della seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo in parola, Allegato sub A) al presente atto;

ESPRIME INTESA

ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 - 2018, allegato sub A), parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddo



IL PRESIDENTE
On. Avv. Enrico Costa

NR



17/05/CR7a/C7

**ACCORDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER
IL TRIENNIO 2016-2018**

AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L. 24 OTTOBRE 2000, N.323

Il giorno 2 febbraio 2017, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentata dal Presidente Stefano Bonaccini, la Commissione Salute rappresentata dal Coordinatore Antonio Saitta

e

Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque minerali Curative, rappresentata dal Presidente, dott. Costanzo Jannotti Pecci

con la partecipazione del Ministero della Salute

premesso che

- l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 ai sensi dell'art.4, comma 4, della Legge 323/2000, è scaduto il 31 dicembre 2015;
- Federterme ha chiesto l'avvio del negoziato per il rinnovo dell'Accordo predetto ed il conseguente adeguamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art.1, comma 566, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'art.1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni;
- le Regioni e Province Autonome convengono di procedere al rinnovo della parte economica dell'Accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della legge 28 dicembre





2015, n. 208, (Legge di stabilità per il 2016), rappresentando l'impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l'anno 2016 che per gli anni successivi;

- è stata condotta un'istruttoria tecnica attraverso alcuni incontri tra Federterme, il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute e una rappresentanza del Ministero della Salute;

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali – Federterme Confindustria

con la partecipazione del Ministero della Salute

convengono di addivenire al rinnovo dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, sulla base delle seguenti clausole:

A. Parte economica

Le parti convengono di procedere, per il triennio 2016-2018, all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale vigenti al 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Resta convenuto, altresì, che alla copertura del predetto onere di 5 milioni di euro si provvede per 2 milioni di euro con corrispondenti risorse nell'ambito del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale individuato per ciascuno degli anni 2016-2018, per i restanti 3 milioni di euro dal maggior gettito derivante dall'incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale o in misura superiore, qualora l'incremento di 5 euro non fosse sufficiente a determinare un entrata di 3 milioni di euro. Si conviene, inoltre, che la ripartizione a livello regionale dei 2 milioni di euro a valere sulle risorse del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale avverrà per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno standard, come riportato nella tabella "Riparto 2016-2017-2018" – All.4. Resta inteso che le Regioni e le Province autonome, nell'applicazione del presente Accordo, all'interno di un percorso di efficientamento e di recupero di appropriatezza prescrittiva, possano procedere alla determinazione dei tetti di spesa in sede di stipula degli accordi/contratti con gli erogatori delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, vengono incrementate in modo uniforme e fisso, del 3%, per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2016, come riportato nelle Tabelle 1A (All.1) e 1B (All.2) che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante. I tetti regionali possono essere incrementati non oltre la percentuale di incremento di cui al presente comma e resta comunque inteso che l'incremento tariffario





non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali. Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale per le prestazioni termali, relativi agli anni 2016-2018, gli addebiti verranno valorizzati secondo le tariffe vigenti al 01.01.2016.

Le parti danno atto che la Tabella 1A (All.1) "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2015, dell'incremento concordato per il triennio 2016-2018, da applicare alle aziende termali che sostengono la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST). La Tabella 1B (All.2) "senza adesione" prevede la decurtazione dello 2% delle tariffe base così come definite nella Tabella 1A (All.1) "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono la Fondazione predetta. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Per l'anno 2016 il relativo conguaglio, rispetto agli importi fatturati sulla base delle tariffe 2015 di cui all' "Accordo Nazionale per l'Erogazione delle Prestazioni Termali" per il triennio 2013-2015, sarà fatturato dalle aziende termali accreditate che hanno erogato prestazioni termali con oneri a carico del SSN nell'anno 2016, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo ed il termine di pagamento delle relative somme decorrerà dal giorno successivo al recepimento dell'Accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Le parti si impegnano ad attivare procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale, l'andamento della spesa termale.

B. Patologie tutelate e prestazioni erogabili

Le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001, recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti confermano l'impegno ad effettuare una revisione dell'elenco delle suddette patologie, prevedendo inoltre per le stesse, l'identificazione tramite un codice correlato alla classificazione internazionale (ICD9CM).

Le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN sono confermate in quelle già previste nel precedente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 e riportate nell'elenco allegato al presente Accordo (all. 3), ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate a seguito della annuale revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza.





Quanto sopra, sia sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dalla ricerca nello specifico settore - con particolare riferimento ai progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FoRST), sia nell'ottica di sviluppare le potenzialità del termalismo in termini di idoneità a realizzare nuovi modelli di assistenza suscettibili di perseguire finalità di contenimento della spesa sanitaria, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 13, lett. c-bis) della legge n. 135/2012.

C. Ricerca scientifica

Le Regioni e Province autonome danno atto al sistema delle industrie termali italiane dei significativi risultati conseguiti negli ultimi anni nel campo della ricerca scientifica termale, validati secondo criteri riconosciuti dalla comunità medico-scientifica internazionale.

Per il triennio 2016-2018 il finanziamento della Fondazione per la ricerca scientifica termale è stabilito nella misura dello 0,40% del fatturato annuo lordo che le aziende termali accreditate, che scelgono di sostenere la Fondazione medesima, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

D. Validità dell'Accordo

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, diviene efficace, per tutte le Regioni, con il recepimento da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, successivamente al quale le aziende termali potranno emettere fatture di conguaglio. L'aggiornamento tariffario per il triennio 2016-2018 decorre dal 1° gennaio 2016. Dal 2019 l'eventuale revisione tariffaria dovrà tener conto dei vincoli di compatibilità previsti dalla legge finanziaria.

NORME FINALI

A. Ricetta dematerializzata

Le parti si impegnano ad istituire un tavolo di lavoro coinvolgendo il MEF/Sogei per l'adozione e la ricezione della ricetta dematerializzata da parte delle aziende termali accreditate.

B. Censimento Strutture termali

L'elenco delle strutture termali operanti in Italia, come risultante dal censimento svolto dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, una volta ultimato e completato con l'indicazione dei trattamenti erogati e dell'accREDITAMENTO, sarà da considerarsi allegato del presente Accordo.

Per la
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Per la
Commissione
Salute

Per
Federterme

Il Presidente
Stefano Bonaccini

Il Coordinatore
Antonio Saitta

Il Presidente
Costanzo Jannotti Pecci

TABELLA 1A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018

ALL. 1

CON ADESIONE

| CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICO DEL S.S.N. | | TARIFFA UNITARIA | | | | |
|---|--|------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | LIV. I SUPER | LIV. I | LIV. II | LIV. III | LIV. IV |
| 89.90.1 | FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO | 13,47 | 12,61 | 11,90 | 10,87 | 10,13 |
| 89.90.2 | FANGO + BAGNO TERAPEUTICO | 24,19 | 22,60 | 21,44 | 19,99 | 18,40 |
| 89.90.3 | BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE | 10,20 | 9,53 | 9,05 | 8,05 | 6,85 |
| 89.90.4 | BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE | 10,20 | 9,53 | 9,05 | 8,05 | 6,85 |
| 89.90.5 | BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (solo INAIL) | 10,20 | 9,53 | 9,05 | 8,05 | 6,85 |
| 89.91.1 | STUFE O GROTTE | 8,82 | 8,26 | 7,03 | 5,35 | 5,35 |
| 89.91.2 | SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB.POLV. O AEROSOL O HUMAGES) | 4,67 | 4,33 | 4,00 | 3,67 | 3,38 |
| 89.92.1 | IRRIGAZIONE VAGINALE (livello unico) | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| 89.92.2 | IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO | 14,98 | 14,01 | 13,27 | 10,35 | 9,20 |
| 89.92.3 | DOCCIA RETTALE (livello unico) | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
| 89.92.4 | SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCOLOSI VIE URINARIE | 5,10 | 4,74 | 3,98 | 3,30 | 2,66 |
| 89.92.5 | SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO | 5,10 | 4,74 | 3,98 | 3,30 | 2,66 |
| 89.93.1 | SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO CON ACQUE EFFETTO CATARTICO | 5,48 | 5,11 | 4,29 | 3,47 | 2,82 |
| 89.93.2 | SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (livello unico) | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| 89.93.3 | SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA | 17,10 | 16,49 | 15,64 | 15,05 | 14,48 |
| 89.93.4 | SEDUTA DEL CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (livello unico) | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| 89.93.5 | SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico) | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| 89.94.1 | SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (livello unico) | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 |
| 89.94.2 | SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA (livello unico) | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 |
| 89.94.3 | SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (livello unico) | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 44,88 |
| 89.94.5 | SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (*) (livello unico) | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |

(*) QUALORA L'ASSISTITO PRESENTI L'INTERA SERIE DI ESAMI EMATOCHIMICI PREVISTI EFFETTUATI A PROPRIO CARICO IN UN PERIODO TEMPORALE NON SUPERIORE A 90 GG ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA TERMALE

DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS E INAIL PARI AD EURO

LIV. I SUP. 7,77; I LIV. 7,10; II LIV. 6,62 III LIV. 5,62 IV LIV. 4,42




TABELLA 1B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018


ALL. 2

SENZA ADESIONE

| CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICO DEL S.S.N. | | TARIFFA UNITARIA | | | | |
|---|--|------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | LIV. I SUPER | LIV. I | LIV. II | LIV. III | LIV. IV |
| 89.90.1 | FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO | 13,20 | 12,36 | 11,87 | 10,66 | 9,93 |
| 89.90.2 | FANGO + BAGNO TERAPEUTICO | 23,70 | 22,15 | 21,01 | 19,30 | 18,03 |
| 89.90.3 | BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE | 9,89 | 9,34 | 8,87 | 7,89 | 6,72 |
| 89.90.4 | BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE | 9,99 | 9,34 | 8,87 | 7,89 | 6,72 |
| 89.90.5 | BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (solo INAIL) | 9,99 | 9,34 | 8,87 | 7,89 | 6,72 |
| 89.91.1 | STUFE O GROTTI | 8,64 | 8,10 | 6,89 | 5,24 | 5,24 |
| 89.91.2 | SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB./POLV. O AEROSOL O HJMAGES) | 4,57 | 4,24 | 3,92 | 3,60 | 3,32 |
| 89.92.1 | IRRIGAZIONE VAGINALE (livello unico) | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| 89.92.2 | IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO | 14,68 | 13,73 | 13,01 | 10,15 | 9,01 |
| 89.92.3 | DOCCIA RETTALE (livello unico) | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| 89.92.4 | SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCOLSI VIE URINARIE | 5,00 | 4,65 | 3,90 | 3,23 | 2,61 |
| 89.92.5 | SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO | 5,00 | 4,65 | 3,90 | 3,23 | 2,61 |
| 89.93.1 | SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO CON ACQUE EFFETTO CATARTICO | 5,38 | 5,01 | 4,20 | 3,40 | 2,77 |
| 89.93.2 | SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (livello unico) | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
| 89.93.3 | SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA | 16,76 | 16,16 | 15,32 | 14,75 | 14,19 |
| 89.93.4 | SEDUTA DEL CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (livello unico) | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 89.93.5 | SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico) | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 |
| 89.94.1 | SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (livello unico) | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| 89.94.2 | SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA (livello unico) | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 |
| 89.94.3 | SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (livello unico) | 43,98 | 43,98 | 43,98 | 43,98 | 43,98 |
| 89.94.5 | SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (*) (livello unico) | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 |

(*) QUALORA L'ASSISTITO PRESENTI L'INTERA SERIE DI ESAMI EMATOCHIMICI PREVISTI EFFETTUATI A PROPRIO CARICO IN UN PERIODO TEMPORALE NON SUPERIORE A 90 GG ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA TERMALE

DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS E INAIL PARI AD EURO
LIV. I SUP. 7,61; I LIV. 6,96; II LIV. 6,49 III LIV. 5,81 IV LIV. 4,34





All.3

Prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN

Prestazioni

Le prestazioni termali consistono nei cicli di cure di seguito indicati per tipologia di destinatari. Il ciclo di cure include, in ogni caso, la visita medica all'atto dell'accettazione da parte dello stabilimento termale.

Prestazioni erogabili a tutti gli assistiti

1. Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)
2. Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
3. Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)
4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni)
5. Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni)
7. Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni)
8. Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni)
9. Docce rettali (ciclo di 12 docce)
10. Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni)
11. Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni)
12. Ciclo di cura della sordità rinogena comprendente:
 - Visita specialistica
 - Esame audiometrico
 - 12 insufflazioni endotimpaniche
 - 12 cure inalatorie
13. Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata comprendente:
 - Visita specialistica
 - 12 ventilazioni polmonari medicate e non
 - 12 aerosol
 - 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a giorni alterni)
14. Ciclo di idrofangobalneoterapia (c.d. "Fanghi epatici") comprendente:
 - Visita specialistica
 - 6 fanghi epatici
 - 6 bagni carbogassosi
 - 12 cure idropiniche
15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico comprendente:
 - Visita specialistica
 - Elettrocardiogramma
 - Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi
 - Esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura)
 - 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio





Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INAIL ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982 e successive modificazioni.

16. Ciclo di ventilazione polmonare controllate comprendente:
- Visita specialistica
 - Ventilazioni polmonari medicate e non (ciclo di 15 ventilazioni)
17. Ciclo di cure per la riabilitazione motoria comprendente:
- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)
 - Indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie);
 - Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
 - Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie);
 - Fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; ultrasuonoterapia; etc)
 - Massoterapia
 - Altre terapie strumentali e medicamentose (quali richieste dai singoli casi)
18. Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria comprendente:
- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)
 - Indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari)
 - Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
 - Fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non;
 - ossigenoterapia;
 - cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico)

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INPS ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982 e successive modificazioni.

19. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
- Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali





- Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
20. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
21. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
- Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
22. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
- Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
23. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme broncoasmatiche** comprendente:
- A. Prestazioni idrotermali fondamentali:
- 12 inalazioni
 - 12 aerosol
 - 12 nebulizzazioni o polverizzazioni





B. Ciclo di prestazioni complementari o accessorie fino ad un massimo complessivo di 12 delle seguenti prestazioni:

- Docce nasali
- Ventilazioni polmonari
- Irrigazioni vaginali
- Marconiterapia
- Radarterapia
- Ultrasuonoterapia






All. 4

| Riparto quota 2 mln Anni 2016-2017-2018 | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Regioni | Quota d'accesso riparto 2016 | Ripartizione quota 2 mln di euro |
| PIEMONTE | 7,44% | 148.742 |
| V D'AOSTA | 0,21% | 4.253 |
| LOMBARDIA | 16,44% | 328.884 |
| BOLZANO | 0,83% | 16.657 |
| TRENTO | 0,88% | 17.534 |
| VENETO | 8,11% | 162.179 |
| FRIULI | 2,07% | 41.432 |
| LIGURIA | 2,73% | 54.658 |
| E ROMAGNA | 7,42% | 148.488 |
| TOSCANA | 6,32% | 126.360 |
| UMBRIA | 1,50% | 30.073 |
| MARCHE | 2,59% | 51.837 |
| LAZIO | 9,63% | 192.575 |
| ABRUZZO | 2,21% | 44.161 |
| MOLISE | 0,52% | 10.459 |
| CAMPANIA | 9,30% | 186.026 |
| PUGLIA | 6,65% | 132.929 |
| BASILICATA | 0,95% | 18.984 |
| CALABRIA | 3,21% | 64.216 |
| SICILIA | 8,23% | 164.690 |
| SARDEGNA | 2,74% | 54.863 |
| Totale | 100,00% | 2.000.000 |






| | |
|---|-------------------|
| TETTO LORDO REGIONALE ANNO 2015 ex Allegato B DGR n 438/2014 | 23.778.137 |
| Riparto quota 2 mln Anni 2016-17-18 come da allegato 4 Accordo Termale 2016-2018 | 162.179 |
| Determinazione del tetto complessivo regionale lordo per gli anni 2016-2017-2018 | 23.940.316 |




ANALISI DATI DI BUDGET E RIPARTIZIONE NUOVO TETTO TERMAL E 2016-2017-2018 REGIONE VENETO


| B | Cod. | D | L |
|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| strutture | Cod. | strutture | ripartizione nuovo tetto |
| ADRIATICO | 610835 | ADRIATICO | 84.762 |
| AL SOLE | 611244 | GHIBLI SRLS (ex Al Sole) | 278.771 |
| ALL'ALBA | 610838 | ALL'ALBA | 585.245 |
| ARISTON | 610839 | ARISTON | 107.733 |
| ASTORIA | 610840 | ASTORIA | 87.158 |
| ATLANTIC | 610841 | ATLANTIC | 227.602 |
| AURORA | 610842 | AURORA | 325.745 |
| BEL SOGGIORNO snc | 611237 | BELSOGGIORNO srl | 300.824 |
| BELVEDERE | 610844 | BELVEDERE | 97.355 |
| BOLOGNA | 610845 | BOLOGNA | 296.492 |
| BRISTOL BUJA | 610846 | BRISTOL BUJA | 93.669 |
| COLUMBIA | 610848 | COLUMBIA | 377.916 |
| CRISTOFORO | 610849 | CRISTOFORO | 154.867 |
| DOLOMITI | 610850 | DOLOMITI | 94.326 |
| DUE TORRI | 610851 | DUE TORRI | 36.835 |
| EUROPA | 610853 | EUROPA | 242.377 |
| EXCELSIOR | 610854 | EXCELSIOR | 314.767 |
| FIRENZE | 611241 | GESAL SRL (ex Firenze) | 142.958 |
| FORMENTIN | 610856 | FORMENTIN | 278.167 |
| GAZZELLA B | 610857 | GAZZELLA B | 328.782 |
| GRAND TORINO | 610858 | GRAND TORINO | 10.841 |
| HARRYS | 610859 | HARRYS | 138.935 |
| HELVETIA | 610860 | HELVETIA | 169.150 |
| IGEA | 610861 | IGEA | 169.091 |
| LA RESIDENCE | 610864 | LA RESIDENCE | 90.853 |
| LA SERENISSIMA | 610865 | LA SERENISSIMA | 154.280 |
| MEGGIORATO | 610869 | MEGGIORATO | 552.162 |
| MILANO | 610870 | MILANO | 252.686 |
| METROPOLE | 610872 | METROPOLE | 64.736 |
| MIONI PEZZATO | 610873 | MIONI PEZZATO | 229.104 |



| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|---------|
| ORVIETO | 610876 | ORVIETO | 144.079 |
| PLAZA | 610877 | PLAZA | 291.034 |
| PARADISO | 610878 | PARADISO | 246.623 |
| PARK | 610879 | PARK | 118.132 |
| PATRIA | 610880 | PATRIA | 234.648 |
| PRESIDENT | 610881 | PRESIDENT | 66.055 |
| PRINCIPE | 610882 | PRINCIPE | 298.357 |
| QUISISANA | 610883 | QUISISANA | 262.429 |
| REGINA | 610884 | REGINA | 18.104 |
| RITZ | 610886 | RITZ | 232.042 |
| SALUS | 610888 | SALUS | 334.308 |
| SAVOIA | 610892 | SAVOIA | 118.170 |
| TRIESTE & VITTORIA | 610894 | TRIESTE & VITTORIA | 63.753 |
| TRITONE | 610895 | TRITONE | 130.189 |
| UNIVERSAL | 610897 | UNIVERSAL | 182.704 |
| VENA D'ORO | 610898 | VENA D'ORO | 305.846 |
| VERDI | 610900 | VERDI | 160.389 |
| VILLA PACE | 610901 | VILLA PACE | 390.440 |
| VILLA PIAVE | 610902 | VILLA PIAVE | 122.951 |
| ANTONIANO | 610905 | ANTONIANO | 327.150 |
| APOLLO | 610906 | APOLLO | 215.675 |
| AUGUSTUS | 610907 | AUGUSTUS | 242.262 |
| BELLAVISTA | 610909 | BELLAVISTA | 266.937 |
| CONTINENTAL | 610913 | CONTINENTAL | 442.681 |
| DELLE NAZIONI | 610915 | DELLE NAZIONI | 151.776 |
| DES BAINS | 610916 | DES BAINS | 34.370 |
| ELISEO | 610917 | ELISEO | 231.303 |
| ESPL.TERGESTEO | 610918 | ESPL.TERGESTEO | 46.903 |
| GARDEN | 610919 | GARDEN | 99.143 |
| GH STEMMA 8 | 610920 | GH STEMMA 8 | 122.335 |
| LUNA | 610922 | LUNA | 135.562 |
| MARCO POLO | 610923 | MARCO POLO | 152.631 |
| MARCONI snc | 611248 | MARCONI SRL | 392.188 |
| MILLEPINI | 610925 | MILLEPINI | 271.819 |
| MIRAMONTI | 610927 | MIRAMONTI | 107.138 |
| PETRARCA | 610933 | PETRARCA | 362.333 |
| SOLLIEVO | 610937 | SOLLIEVO | 93.423 |
| SPORTING | 610938 | SPORTING | 95.421 |



| | | | |
|---|-----------|------------------|------------|
| VULCANIA | 610939 | VULCANIA | 21.493 |
| ERMITAGE | 610940 | ERMITAGE | 43.614 |
| LEONARDO | 610941 | LEONARDO | 10.094 |
| MAMMA MARGH | 610943 | MAMMA MARGH | 556.153 |
| ROMA | 610965 | ROMA | 387.469 |
| INTERNAZIONALE | 610966 | INTERNAZIONALE | 301.075 |
| GH ABANO | 610967 | GH ABANO | 48.800 |
| DELTA | 611122 | DELTA | 290.677 |
| OLIMPIA | 611124 | OLIMPIA | 160.597 |
| NERONIANE | 611126 | NERONIANE | 75.065 |
| EDEN | 611132 | EDEN | 176.432 |
| RISORTA | 611140 | RISORTA | 37.440 |
| VENEZIA | 611159 | VENEZIA | 209.433 |
| SMERALDO | 611168 | SMERALDO | 316.620 |
| SAN LORENZO | 611193 | SAN LORENZO | 188.651 |
| PREISTORICHE | 611194 | PREISTORICHE | 675.825 |
| VIRGIN(ex MIONI) | 611210 | VIRGIN(ex MIONI) | 505.851 |
| IMPERIAL | 611215 | IMPERIAL | 43.425 |
| Stabilimento termale Terme di Battaglia Srl "La Contea" | 641401 | LA CONTEA | 1.776.450 |
| Hotel Terme Euganee - Battaglia Terme SRL | 642001 | TERME EUGANEE | - |
| Hotel Sporting Galzignano Terme di Galzignano terme Srl | ex 642118 | SPORTING | 146.487 |
| Palatini CTN s.r.l. "Terme di Salazano" | 480801 | PALATINI | 918.373 |
| Terme di Recoaro spa | 162301 | SVEC SpA | 173.233 |
| Bibione Terme spa | 362101 | BIBIONE | 2.906.822 |
| SOMMA DEI BUDGET ASSEGNATI 2017-2018 | | | 23.769.575 |
| SOMMA DI RISERVA NUOVI ACCREDITAMENTI | | | 170.741 |
| BUDGET LORDO COMPLESSIVO 2017-2018 | | | 23.940.316 |

**ASSISTENZA TERMALE****Aventi diritto**

Hanno diritto a fruire di cure termali con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale gli assistiti affetti dalle seguenti patologie:

1. Malattie reumatiche: osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari;
2. Malattie delle vie respiratorie: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico);
3. Malattie dermatologiche: psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica), eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative), dermatite seborroica ricorrente;
4. Malattie ginecologiche: sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale o involutiva, leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche;
5. Malattie O.R.L.: rinopatia vasomotoria, faringolaringiti croniche, sinusiti croniche, stenosi tubariche, otiti catarrali croniche, otiti croniche purulente non colesteatomatose;
6. Malattie dell'apparato urinario: calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
7. Malattie vascolari: postumi di flebopatie di tipo cronico;
8. Malattie dell'apparato gastroenterico: dispepsia di origine gastroenterica e biliare, sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

Prestazioni

Le prestazioni termali consistono nei cicli di cure di seguito indicati per tipologia di destinatari. Il ciclo di cure include, in ogni caso, la visita medica all'atto dell'accettazione da parte dello stabilimento termale.

Prestazioni erogabili a tutti gli assistiti

1. Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)
2. Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
3. Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)
4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni)
5. Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni)
7. Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni)
8. Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni)
9. Docce rettali (ciclo di 12 docce)
10. Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni)
11. Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni)



12. Ciclo di cura della sordità rinogena comprendente:
 - Visita specialistica
 - Esame audiometrico
 - 12 insufflazioni endotimpaniche
 - 12 cure inalatorie

13. Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata comprendente:
 - Visita specialistica
 - 12 ventilazioni polmonari medicate e non
 - 12 aerosol
 - 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a giorni alterni)

14. Ciclo di idrofango-neoterapia (c.d. "Fanghi epatici") comprendente:
 - Visita specialistica
 - 6 fanghi epatici
 - 6 bagni carbogassosi
 - 12 cure idropiniche

15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico comprendente:
 - Visita specialistica
 - Elettrocardiogramma
 - Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi
 - Esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura)
 - 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INAIL ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 25.3.1982, n. 98 e successive modificazioni.

16. Ciclo di ventilazione polmonare controllate comprendente:
 - Visita specialistica
 - Ventilazioni polmonari medicate e non (ciclo di 15 ventilazioni)

17. Ciclo di cure per la riabilitazione motoria comprendente:
 - Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)
 - Indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie);
 - Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
 - Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie);
 - Fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; etc)
 - Altre terapie strumentali e medicamentose (qualora richieste dai singoli casi)

18. Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria comprendente:
 - Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)
 - Indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari)
 - Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;



- Fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non;
- ossigenoterapia;
- cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico)

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INPS ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 25.3.1982, n. 98 e successive modificazioni.

19. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali

20. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali

21. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali


22. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali



23. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme broncoasmatiche**
comprendente:

A. Prestazioni idrotermali fondamentali:

- 12 inalazioni
- 12 aerosol
- 12 nebulizzazioni o polverizzazioni

B. Ciclo di prestazioni complementari o accessorie fino ad un massimo complessivo di 12
delle seguenti prestazioni:

- Docce nasali
- Ventilazioni polmonari
- Irrigazioni vaginali